



SENT. 148/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Luciano	CALAMARO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Maria Teresa	D'URSO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Ilaria	CHESTA	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **53518** del registro di segreteria,  
proposto da:

- **Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza e della Leva**, rappresentato e difeso dal Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale dell'Esercito, n. 186,

**contro**

- **G.S.**, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Martinelli, con il quale ha eletto domicilio presso il suo studio in Alghero alla Via don Giovanni Minzoni, n. 25,

**e nei confronti di**

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS**, con sede

in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, dagli avvocati Emanuela Capannolo, Clementina Pulli, Manuela Massa, Nicola Valente e Luigi Caliulo, con i quali elegge domicilio in Roma Via Cesare Beccarla n.29,

**avverso**

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, n. 71/2017, pubblicata il 5 giugno 2017.

Visti gli atti del giudizio.

Data per letta, all'udienza pubblica del 2 aprile 2019, la relazione del Consigliere designato, uditi la dott.ssa Stella Minetola per il Ministero della Difesa e l'avv. Patrizia Ciacci, per delega, in favore dell'INPS.

**FATTO**

Con la sentenza in epigrafe, il giudice unico presso la Sezione giurisdizionale regionale della Sardegna ha accolto il ricorso proposto dal sig. S. G., sott'ufficiale in forza alla Marina Militare, per il riconoscimento, ai fini pensionistici ed ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, dei periodi di lavoro prestati con esposizione ultradecennale all'amianto.

Avverso tale decisione ha interposto appello il Ministero della Difesa, sulla base del seguente motivo:

- *“violazione e falsa applicazione art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dal 5 giugno 1993, n. 169, convertito dalla legge 4 agosto 1993, n. 27; art. 47, comma 3,*

*d.l. 30 settembre 2003, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; art. 3, comma 132, legge 24 dicembre 2003, n. 350; decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2004 (artt. 2 e 4); art. 1489, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66/2010. Carezza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c."*

Secondo il dicastero appellante, il beneficio della rivalutazione del periodo lavorativo con esposizione all'amianto del lavoratore sarebbe configurabile solo nei confronti dei soggetti ancora *"attivi nel campo del lavoro che producono istanze di riconoscimento ai fini di prestazioni pensionistiche che, pertanto, non sono ancora usufruite"*. Ne discenderebbe per il caso di specie l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta dopo il collocamento in quiescenza del militare. Nel merito, pur non contestando l'esposizione del G. all'amianto per un arco temporale pari a 17 anni, 11 mesi e 2 giorni (dal 20 dicembre 1981 al 22 dicembre 1999), il dicastero appellante ha, tuttavia, contestato il riconoscimento del coefficiente di rivalutazione dell'1,5 anziché dell'1,25, giacché il G. era appartenente alle Forze Armate e, pertanto, non soggetto all'assicurazione generale INAIL. L'applicazione del corretto coefficiente di rivalutazione dell'1,25 avrebbe, inoltre, determinato, secondo l'appellante, la carezza di interesse ad agire dell'interessato, che in quanto già beneficiario di una

maggiorazione dell'assegno pensionistico *“per i periodi di imbarco”*, non potendo cumulare tale maggiorazione con altro tipo di indennità o beneficio economico, non avrebbe conseguentemente avuto interesse a vedersi riconosciuto il coefficiente dell'1,25 giacché inferiore all'indennità d'imbarco.

Il Ministero della Difesa ha concluso con domanda che il ricorso inizialmente proposto dinanzi al giudice di prime cure sia dichiarato inammissibile e, nel merito, con la richiesta che la sentenza impugnata venga riformata nella parte in cui ha disposto l'accoglimento della domanda, con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione dell'1,5, anziché dell'1,25.

Si è costituito l'Istituto previdenziale per aderire *“alle eccezioni e deduzioni tutte dell'appellante Ministero della Difesa”*, e per chiederne l'accoglimento.

In udienza, le parti si sono riportate agli scritti in atti, insistendo per l'accoglimento.

Considerato in

#### **DIRITTO**

**I.** Con l'unico, articolato motivo di gravame, il Ministero della Difesa lamenta la violazione e l'erronea applicazione operata dal giudice di prime cure della disciplina previdenziale posta a favore dei lavoratori esposti all'amianto.

**II.** L'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993 n. 271, prevedeva che *“per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo*

*superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".*

L'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, precisava che *"le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'I.N.A.I.L. sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni"*.

L'art. 47, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (pubblicato nella G.U. del 2.10.2003 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) prevedeva: a) la riduzione, a decorrere dal 01.10.2003, del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 13, comma 8, della suddetta legge n. 257/1992, da 1,5 a 1,25, disponendo l'applicabilità del detto coefficiente ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime (comma 1); b) l'attribuzione dei benefici solo in caso di esposizione all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, limiti non applicabili ai soggetti per i quali sia stata accertata una malattia professionale (comma 3), precisando che *"La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'I.N.A.I.L."* (comma 4)

e prevedendo un termine di 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento attuativo per la presentazione della richiesta di certificato all'I.N.A.I.L. (comma 5); c) la salvezza delle previgenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto stesso il diritto al trattamento pensionistico, nonché per i lavoratori che alla stessa data fruissero di trattamenti di mobilità, ovvero che avessero definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento (comma 6-bis).

La legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 3, comma 132, ribadiva che *“in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 02.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003”*; precisando che *“La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data”*.

**III.** Tanto premesso, con l'interposto gravame, il Ministero della Difesa sostiene che la disciplina in materia attribuirebbe il beneficio pensionistico (aumento figurativo del periodo di contribuzione) esclusivamente ai lavoratori che si trovino ancora in attività di servizio al momento della domanda, con esclusione di quanti l'abbiano presentata dopo il collocamento in quiescenza.

A favore di tale interpretazione militerebbe, secondo l'appellante, sia il dato testuale dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, sia la

considerazione che la *ratio* della norma sarebbe quella di consentire il collocamento anticipato a riposo di soggetti esposti al rischio d'amianto.

In ordine a tale questione – anche a voler ammettere che la *ratio* della disposizione fosse quella di favorire l'esodo dal lavoro di tali soggetti (Corte cost. n. 434/2002) – ritiene il Collegio che col riferimento ai "lavoratori", la disciplina in rassegna abbia inteso delimitare l'ambito di applicazione a coloro che fossero in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, nel senso, quindi, che costoro avrebbero potuto essere beneficiari delle misure all'uopo previste, ma non ha certo inteso stabilire che la domanda potesse essere presentata solo in costanza di servizio (Corte cassazione, sez. lavoro, n. 17519 del 19.4.2010).

La disposizione ha, dunque, in concreto escluso dal beneficio solo coloro che fossero già in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge, o che già beneficiassero della massima anzianità contributiva (Corte cost. n.434/2002, n.290/2010), come anche ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (a solo titolo esemplificativo, cfr. Sez. II app. n. 433/2013, Sez. III app. n.198/2013, Sez. I app. n. 393/2013).

Pertanto, sebbene il sig. G.S. fosse stato collocato in quiescenza il 22 giugno 2002, quindi dopo l'entrata in vigore della l. n. 257/1992 (28 aprile 1992), si deve concludere per l'infondatezza del profilo di gravame sin qui esaminato.

**IV.** Il Ministero della Difesa ha, inoltre, dedotto l'erroneità della

sentenza impugnata per la parte in cui ha riconosciuto, ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico spettante all'appellato, il coefficiente dell'1,50 anziché quello vigente dell'1,25 (art. 47, d.l. n. 269/2003 e degli artt. 1 e 2 del decreto interministeriale del 27.10.2004).

Il primo giudice ha, infatti, ritenuto che avendo il ricorrente maturato il diritto ai benefici entro il 2.10.2003, data di entrata in vigore del suddetto d.l. n. 269/2003, in suo favore avrebbe dovuto conseguentemente trovare applicazione il coefficiente di rivalutazione dell'1,50, previsto dalla precedente disciplina dettata dalla legge n. 257 del 1992.

Il Ministero appellante, pur non contestando che a seguito dell'istruttoria tecnica condotta in primo grado fosse emerso che, in effetti, il G. era stato esposto all'amianto per un periodo lavorativo pari a 17 anni, 11 mesi e 2 giorni (dal 20 dicembre 1981 al 22 novembre 1999), maturato prima del 2 ottobre 2003, tuttavia sostiene che le successive disposizioni che hanno introdotto la meno favorevole misura dell'1,25 avrebbero però fatto salva l'applicazione del coefficiente moltiplicatore previgente (1,5) solo a favore dei lavoratori *"soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L."*, per cui, ai lavoratori che alla data del 2.10.2003 avessero sì maturato il diritto ma non fossero assicurati dall'I.N.A.I.L., come il G. in quanto appartenente alle Forze Armate, si sarebbe dovuto applicare il coefficiente dell'1,25 introdotto dalle norme successive.

Osserva in proposito il Collegio che la giurisprudenza di questa



Sezione, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, ha riconosciuto il diritto al coefficiente 1,5 per lavoratori non iscritti all'I.N.A.I.L. che avevano maturato i requisiti per il beneficio in questione entro il 2.10.2003 (cfr. sent. n. 12/2013; idem, Sez. II, sent. n. 898 del 14 settembre 2016).

Tale giurisprudenza ha evidenziato che dalle *“disposizioni di cui trattasi”*, ovvero l'art.47 d.l. n. 269/2003 e l'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003, non emergono elementi che portino alla conclusione di limitare l'applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come modificato dal d.l. n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993, soltanto gli *“assicurati INAIL”* cioè ai lavoratori che avessero una copertura assicurativa per il rischio derivante dall'esposizione all'amianto gestita direttamente dall'INAIL.

Le predette pronunce d'appello hanno, infatti, condivisibilmente osservato come la meno favorevole interpretazione fosse stata contraddetta anche dalla Corte di cassazione, secondo cui *“ciò che rileva per il diritto alla rivalutazione contributiva è la sussistenza di un rischio morbigeno (qualificato) e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, e non pure la soggettività dell'ente ... che gestisce l'assicurazione”*, per cui *“sarebbe irrazionale ritenere che i lavoratori marittimi, concorrendo ogni altro requisito, siano esclusi dal beneficio sol perché la loro assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, regolata anch'essa dal T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è esercitata, secondo la previsione dell'art.*

127 T.U., anziché dall'INAIL dall'IPSEMA (e prima di questo dalle Casse marittime)" (Cass. sent. n. 1179/2007).

A non diverse conclusioni deve pervenirsi per le altre categorie di personale, non potendo ammettersi una interpretazione della norma che dovesse concretizzarsi in una applicazione con effetti discriminatori in presenza di una *ratio legis* che, invece, consente un'interpretazione conforme a Costituzione.

Deve, quindi, conclusivamente affermarsi che la copertura assicurativa contro i rischi dell'amianto non viene meno nelle ipotesi in cui si tratti di lavoratore iscritto a gestioni assicurative diverse dall'INAIL, sussistendo, conseguentemente, per i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici, l'obbligo dell'assicurazione, così come previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, con riferimento alle "attività protette" indicate dall'art. 1 dello stesso decreto presidenziale.

V. Infine, quanto alla dedotta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., perché in quanto titolare di altra indennità, la maggiorazione pensionistica derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione dell'1,25 sarebbe per il G. meno conveniente, osserva il Collegio che l'aver concluso per l'infondatezza del profilo di gravame riguardante il coefficiente in questione, così confermando la misura dell'1,50 stabilita dal giudice di prime cure, assorbe la dedotta carenza di interesse ad agire e ne rende, quindi, ultroneo l'esame.

Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.

Quanto alle spese, la complessità delle questioni trattate ne giustifica la compensazione.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2019.

**L'Estensore**

**Il Presidente**

**Domenico Guzzi**

**Luciano Calamaro**

F.to Domenico Guzzi

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 20/05/2019

Il Dirigente

Sabina Rago

F.to Sabina Rago

**DECRETO**

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

**DISPONE**

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

**IL PRESIDENTE**

Luciano Calamaro

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 20/05/2019

**IL DIRIGENTE**

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 20/05/2019

**IL DIRIGENTE**

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago